

OBBLIGHI EUROPEI - Attesa in Gazzetta la direttiva che rafforza vincoli e indipendenza degli auditor contabili

Revisori a controllo pubblico

Verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni - Le disposizioni saranno valide per tutti i tipi di società

Vincoli più stringenti sul controllo contabile e confini rafforzati sull'indipendenza dei revisori dal management e sulla qualità della loro prestazione. Sono questi i cardini essenziali della direttiva europea sulla revisione contabile. Il testo della nuova direttiva sul controllo legale — disponibile al momento solo in inglese sul sito della direzione Mercato interno della Commissione Ue — dovrà ora essere tradotto e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ue. Con l'adozione di questo provvedimento, sarà, dunque, abrogata l'ottava direttiva (84/253/Cee del 10 aprile 1984). Il nuovo documento è, infatti, una rielaborazione del testo del 30 settembre 2005, nel quale sono state inserite successive integrazioni, conseguenti all'accordo politico raggiunto in Consiglio l'11 ottobre 2005 (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno seguente).

Il primo progetto di riforma della direttiva risale al 2003, dopo lo shock dello scandalo Enron. La relazione allo schema di nuova direttiva — documento del 16 marzo 2004 — parla invece di scandali (al plurale) come la Parmalat (al singolare). L'adozione della nuova direttiva da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione, che può ritenersi ormai imminente.

La direttiva si applica indistintamente a tutte le società quotate e non quotate (comprese le piccole e medie imprese) e ha per oggetto il controllo legale dei conti fatto da revisori singoli (nel caso italiano anche i sindaci che svolgono la funzione del controllo contabile) o da società di revisione.

L'indipendenza. L'articolo 22 della direttiva si limita a definire i principi, e ne demanda l'attuazione agli Stati membri.

MAGGIORE INDIPENDENZA

■ **La nuova direttiva sull'auditing.** La nuova direttiva si applica indistintamente a tutte le società quotate e non quotate (comprese le piccole e medie imprese) e ha per oggetto il controllo legale dei conti fatto da revisori sia singoli che in società

■ **L'indipendenza.** La direttiva comunitaria prevede che i revisori europei e le imprese di audit debbano dimostrare una provata indipendenza dal management della società soggetta a revisione. Le nuove disposizioni precisano anche in modo più dettagliato gli obblighi e la deontologia di chi deve esercitare la professione di revisore. Sono vietate, per esempio, le prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto all'audit

■ **Standard internazionali.** I principi di revisione nazionali potranno essere utilizzati sino all'adozione di quelli internazionali da parte della Commissione europea. Ogni Paese potrà farli propri "adattandoli" alle proprie esigenze operative

■ **Controllo «pubblico» sui revisori.** Tutti i revisori sono soggetti a controllo che viene realizzato da parte di un organismo pubblico. Almeno una volta ogni sei anni, l'ente di supervisione verificherà, attraverso ispettori, la qualità del lavoro di revisione, il rispetto degli standard di revisione e i requisiti di indipendenza, il rapporto tra risorse utilizzate e i compensi ricevuti

L'incompatibilità riguarda anche il network, termine che — secondo l'articolo 2 — si riferisce sia ai revisori singoli sia alle società di revisione. Nel nostro Paese sarà opportuno portare a termine il dibattito sulle situazioni relative agli studi associati, in cui alcuni componenti svolgono la funzione di sindaco-revisore e altri di consulenti.

L'utilizzo obbligatorio dei principi internazionali di revisione. In base all'articolo 26, i principi di revisione nazionali potranno essere utilizzati sino all'adozione di quelli internazionali da parte della Commissione europea. Il criterio è lo stesso degli Ias: nel caso specifico, si parte dai principi internazionali di revisione (Isa, *International Standards on Auditing*), che la Commissione Ue farà propri con la traduzione nelle lingue europee e la pubblicazione nella Gazzetta comunitaria. Gli Stati membri potranno "scavare" (*carving out*) all'interno dei principi internazionali, stabilendo cioè che alcuni controlli non siano ritenuti necessari. Ma questa applicazione riduttiva deve essere circoscritta a casi eccezionali e dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima dell'adozione, alla Commissione e agli altri Stati membri.

La supervisione pubblica. Tutti i revisori (articolo 31 del-

la direttiva) sono soggetti a controllo da parte di un organismo pubblico. Già in base alla relazione del 2004 «perché il controllo della professione di revisore dei conti sia credibile, occorre che una chiara maggioranza dei soggetti incaricati sia costituita da persone esterne alla professione». Il 14 dicembre 2005 la commissione ha diramato un comunicato stampa per segnalare l'avvenuta istituzione di un comitato di coordinamento degli enti nazionali di supervisione (Egaob).

La verifica della qualità della revisione. Si tratta dell'innovazione più significativa rispetto al nostro ordinamento — e contenuta all'articolo 29 — ma che comporterà la modifica anche delle disposizioni dei Paesi, come il Belgio, che già prevedevano un sistema di controllo "fraterno", cioè fatto tra colleghi. In pratica, l'ente pubblico di supervisione, procederà — almeno una volta ogni sei anni — a verificare, utilizzando degli ispettori, la qualità del lavoro di revisione, con opportuni riscontri sui documenti di lavoro, sul rispetto degli standard di revisione, sui requisiti di indipendenza, sul rapporto tra quantità e qualità delle risorse utilizzate e sui compensi addebitati. Quest'ultimo aspetto pone in evidenza l'esattezza delle osservazioni dei nostri Ordini professionali,

in occasione dell'ultima riforma del Codice civile, in merito a un distinto addebito — rispetto al compenso sindacale — quando viene svolta anche la funzione di controllo legale dei conti.

RAFFAELE RIZZARDI

Verso l'adozione
di principi
internazionali